



Le notizie sotto il riflettore... in breve



Correttivi al riordino delle carriere la strategia del Siulp



Martedì 26 novembre avrà luogo una riunione per la determinazione dei correttivi da apportare al riordino delle carriere delle Forze di Polizia.

Per quanto riguarda i contenuti dello schema già approvato dal consiglio dei Ministri è per noi inammissibile la scelta di prevedere un incremento dell'assegno di funzione solo per una qualifica.

Per quel che concerne, invece, i necessari ed ulteriori correttivi da aggiungere ai precedenti, e per i quali il Governo ha preannunciato un ulteriore stanziamento di 60 milioni in aggiunta ai 119 già stanziati sul primo schema, ribadiremo ciò che abbiamo già anticipato nel corso delle audizioni presso le Commissioni Parlamentari, e cioè che ulteriori correttivi sono assolutamente indispensabili se non si vuol correre il rischio di vanificare tutto l'impianto del riordino.

All'uopo, per una operazione sufficientemente esaustiva, occorrerebbero almeno altri 119 milioni di Euro. Ciò per

FLASH nr. 47 – 2019

- Correttivi al riordino delle carriere la strategia del Siulp
- 11° corso formazione per vice ispettori - IV ciclo
- Iniziativa legislativa per assumere gli idonei esclusi dalle selezioni per agenti a causa della modifica dei requisiti assunzionali
- Infortunio in itinere con incidente stradale imputabile allo stesso dipendente
- Bonus bebè: la maggiorazione secondo figlio vale solo per i nuovi nati?
- Pensione e contributi figurativi del servizio militare
- Trattamento sanitario obbligatorio
- Il certificato medico richiede la visita del paziente o può essere fatto al telefono?

raggiungere alcuni obiettivi che da tempo rivendichiamo come prioritari come, a solo titolo di esempio, i sottoelencati obiettivi:

1. ridurre da due anni a 1 anno i tempi per l'acquisizione della qualifica di Ispettore;
2. ridurre i tempi per il passaggio di qualifica da Ispettore a Ispettore Capo e da Ispettore Capo a Ispettore Superiore;
3. prevedere concorsi straordinari, nella fase transitoria, per l'acquisizione della qualifica di Ispettore Superiore o sostituto commissario;
4. scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori al concorso per 501 Vice Ispettori e per Agente, anche in deroga, per la fase transitoria, ai più stringenti requisiti soggettivi introdotti con il Riordino per volontà esclusiva dell'Amministrazione;
5. Unificazione del Ruolo Agenti - Assistenti e Sovrintendenti conservando i parametri legati all'attribuzione della denominazione di coordinatore;
6. Nomina a Commissario Capo al termine del corso dei Vice Commissari del Ruolo ad esaurimento con contestuale eliminazione della parola "esaurimento";
7. Scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso a Vice Commissario del ruolo ad esaurimento nella misura dei posti che si renderanno vacanti nei primi 1.500 per effetto della cessazione dal servizio, almeno per tutta la fase transitoria;
8. Eliminazione del periodo minimo per la valutazione a Primo Dirigente/Primo Dirigente tecnico o sanitario e Dirigente Superiore/Dirigente Superiore tecnico o sanitario, oggi fissato rispettivamente in 17 anni e 5 anni minimi di permanenza. Tale intervento, in particolare per i medici e per i tecnici, è indispensabile al fine di salvaguardare le future progressioni di carriera di questi colleghi ma anche della funzionalità dell'Amministrazione considerato che ad oggi vi sono posti di funzione non coperti e non si è potuto procedere alle promozioni per effetto dei suddetti tempi minimi di permanenza;
9. Introduzione di una norma di salvaguardia per gli Ispettori Superiori che, raggiunta l'anzianità richiesta, non potranno essere inquadrati a Sostituto Commissario per effetto del limite massimo dei posti previsto per tale qualifica (6.000 unità), al pari della omologa misura prevista precedentemente per gli Ispettori Capo che pur avendo l'anzianità richiesta non potevano essere inquadrati Ispettori Superiore per mancanza di posti.

La riduzione dei tempi di permanenza nel ruolo degli Ispettori oltre a consentire a tutti gli Ispettori superiori, già tali prima dell'entrata in vigore del riordino (2017), di maturare l'anzianità per accedere alla qualifica apicale del ruolo degli ispettori, permetterebbe altresì ai colleghi del VII VIII e VIII bis di raggiungere la qualifica di Ispettore Superiore, non conseguita a seguito del riordino, per l'unicità del concorso previsto per loro.

Peraltro, attraverso i prospettati meccanismi di accelerazione dei percorsi di carriera risulterebbe più facile ripianare le future carenze che si registreranno nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, considerato che, per effetto dei pensionamenti, a partire dal 2028 in poi, nel ruolo degli Ispettori si prevedono presenze complessive pari a circa 270 ispettori superiori e circa 15 sostituti commissari, senza che vi siano Ispettori Capo e Superiori con la richiesta anzianità per accedere alle predette qualifiche.

Resta fermo che sul piano normativo, rivendichiamo oltre alla giusta previsione di opportunità per tutti, la predisposizione di corsie differenziate di avanzamento basate sulle anzianità di riferimento.

Invero, è impossibile ignorare la legittimità delle pretese di chi invoca meccanismi finalizzati a scongiurare scavalcamenti, soprattutto tra gli ultimi corsi, nel ruolo ispettori, ove occorrerà tener ben in conto l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita alla data dell'entrata in vigore dei correttivi.

Per questa ragione, riteniamo che, al limite, ove il Governo non riesca a reperire ulteriori 60 milioni, questi potrebbero essere scorporati dai finanziamenti previsti per il prossimo contratto.

Al riguardo, il governo ha anticipato di voler stanziare 600 milioni per il contratto solo per le forze di Polizia e 290 per le forze armate. Si tratta di ben 890 milioni complessivi e quasi il doppio rispetto ai 548 milioni stanziati per il precedente contratto del 2018.

E' una soluzione estrema che riteniamo ragionevolmente praticabile, considerato che la periodicità del contratto consente ampie possibilità di recupero, mentre il riordino rappresenta un'occasione irripetibile con effetti strategici e a regime sul piano ordinamentale, con effetti molto più apprezzabili per il collega e per il funzionamento dell'Amministrazione.

Peraltro, a chi manifesta segni di volontaria amnesia, dobbiamo ricordare che nel 2006 allorché abbiamo dovuto adeguare il costo dell'ora di lavoro straordinario per ristabilire un equilibrio rispetto alla retribuzione dell'ora di lavoro ordinario, fu necessario un finanziamento di 43 milioni di euro per permettere un aumento di appena 50 centesimi lordi, pari a circa 20 centesimi netti.

Lo scorporo di 60 milioni dalle risorse del contratto permetterebbe progressi sostanziali sul piano dei correttivi al riordino delle carriere, senza comportare perdite apprezzabili sul piano retributivo.



11° corso formazione per vice ispettori - IV ciclo

Di seguito al telegramma di assegnazione del 20 novembre 2019, concernente l'avvio al 4° ciclo dell'XI corso di formazione per vice ispettori, la Direzione Centrale per le Risorse Umane precisa che i dipendenti convocati per il predetto corso, per tutta la durata dello stesso, saranno posti in aspettativa speciale ai sensi dell'articolo 28 della legge 668/1986, con il trattamento economico più favorevole come previsto dall'articolo 59 della legge 121/81.

Iniziativa legislativa per assumere gli idonei esclusi dalle selezioni per agenti a causa della modifica dei requisiti assunzionali



In coerenza con quanto il Siulp sta rivendicando sui correttivi al Riordino, abbiamo sollecitato gruppi parlamentari ad intervenire in merito.

Per questo segnaliamo l'iniziativa del Partito Democratico che ha presentato un emendamento, alla manovra finanziaria, finalizzato a risolvere l'annoso problema relativo agli idonei del concorso bandito il 18 maggio 2017, per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, esclusi dalla Procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019, a causa della previsione, ora per allora, di nuovi requisiti.

Invero, il D.Lgs. 29 maggio 2017, n.95, per l'accesso alla carriera di Agente della Polizia di Stato aveva previsto una età massima di 26 anni (invece dei 30 precedentemente richiesti) e il possesso del diploma di scuola superiore (invece della licenza media).

Il Siulp, nell'audizione tenutasi il martedì 19 novembre, presso la Commissione Difesa, aveva sollecitato a gran voce una soluzione legislativa del problema, anche per evitare un contenzioso che rischia di trascinarsi per anni con esiti dai risvolti imprevedibili.

L'emendamento a firma Parrini, Pinotti, Vattuone, prevede la riammissione degli idonei del concorso pubblico bandito nel maggio 2017, alle selezioni previste dall'ultima procedura concorsuale, attualmente in atto, e dalla quale erano stati esclusi a causa della modifica dei requisiti assunzionali.

E' pur vero che si tratta di un emendamento che deve superare l'iter parlamentare. Tuttavia, il fatto che i firmatari dello stesso siano esponenti della maggioranza lascia ben sperare nel buon esito dell'iniziativa.

Peraltro, gli stessi firmatari dell'emendamento hanno promesso di riproporre lo stesso testo in occasione della discussione del consueto decreto "Milleproroghe", caso non dovesse essere ammesso tra gli emendamenti proposti alla legge di stabilità in corso di approvazione.

Nella legge di bilancio o nel decreto milleproroghe, dunque, la problematica dovrebbe trovare soluzione".

E' quello che ci auguriamo, ricordando anche che tra coloro a cui, fino ad oggi, è stato negato il diritto di indossare la divisa, c'è anche Emanuela Loi, nipote dell'omonima agente di polizia che faceva parte della scorta del giudice Salvatore Borsellino, vittima, con lui, nell'attentato di via D'Amelio.

Parimenti, segnaliamo anche l'iniziativa dei sottoelencati parlamentari, riportando di seguito il testo dell'emendamento all'art. 18

DAMPANI, GASPARRI, MALLEGGI, MOLES, MODENA, GALLONE, BERARDI, LONARDO, PAROLI, BATUOSTONI

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis.

1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: "*purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 435 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento*".

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

Infortunio in itinere con incidente stradale imputabile allo stesso dipendente



Un nostro affezionato lettore ci chiede se può essere rigettata l'istanza di riconoscimento della causa di servizio in relazione ad un infortunio in itinere avvenuto a causa di un incidente stradale imputabile per colpa allo stesso dipendente.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 20 marzo 2007, n. 1309 ha affermato il principio che "è legittimo il diniego di riconoscimento della causa di servizio nel caso di un infortunio subito da un dipendente pubblico, in occasione di un incidente stradale verificatosi in itinere, mentre si recava al lavoro, con mezzo proprio, nel caso in cui risulti che la responsabilità dell'incidente sia imputabile allo stesso dipendente".

La vicenda di fatto ha visto coinvolto un dipendente pubblico, che recandosi al lavoro con la propria autovettura, ha subito un incidente stradale in quanto, come risultante nel verbale dei carabinieri, non si era fermato allo "stop".

L'interessato vistosi negare il riconoscimento della causa di servizio per infortunio in itinere, ha proposto ricorso al TAR e, per il mancato accoglimento, al Consiglio di Stato.

I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto consolidato l'orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003) in base al quale "la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice".

Pertanto, la condotta dell'interessato integra gli estremi della colpa grave, idonea ad escludere il nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infortunio subito "in itinere" e quindi l'interessato non può avere il riconoscimento della causa di servizio.

Nella sentenza si affronta la problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, che secondo un indirizzo giurisprudenziale del giudice ordinario, eccezione fatta per i casi caratterizzati da "rischio elettivo", la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell'incidente non interrompe il nesso di causalità.

Al riguardo, sembra opportuno ricordare i presupposti che la giurisprudenza (Cass. 5063/00; Cass. 320/2002) ha delimitato per il riconoscimento della causa di servizio in caso di infortunio in itinere nel tragitto tra casa e lavoro, che sono:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia del lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole.

Orbene, nel caso in esame, secondo il Consiglio di Stato, non essendo stato per nulla fugato il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo "stop", è irrilevante, ai fini che interessano, anche che vi sia stato un concorso di colpa dell'altro conducente incidentato.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.
sul nostro sito servizi.siulp.it

Bonus bebè: la maggiorazione secondo figlio vale solo per i nuovi nati?



In relazione al "bonus natalità", con riferimento a quanto pubblicato sullo scorso numero di questo notiziario, ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla maggiorazione per il secondo figlio, di cui si parla nella Circolare Inps n.85 del 7 giugno 2019.

La circolare citata fa espressamente menzione dell'arco temporale di applicazione della novità normativa.

Al punto 3 della circolare si legge chiaramente che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, la maggiorazione del 20% dell'importo dell'assegno per il bonus bebè può essere riconosciuta in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Le altre condizioni riportate nella circolare per il riconoscimento della maggiorazione del 20% sono che:

- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l'assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
- ai fini della maggiorazione si considera "primo figlio" del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenni che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
- diversamente, non si considerano né come "primi figli" né come "figlio successivo al primo" i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di "filiazione";
- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
 - a. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
 - b. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).

Resta, dunque, confermato che la maggiorazione del bonus bebè non si applica ad erogazioni già in corso.

Pensione e contributi figurativi del servizio militare

Ci vengono chieste delucidazioni in ordine alla differenza fra servizio di leva obbligatorio e servizio volontario, ai fini della valenza dei contributi figurativi e della pensione.

I contributi figurativi per il periodo di servizio militare sono validi sia per il diritto che per la misura in tutte le forme pensionistiche, comprese quelle di anzianità.

L'accredito dei contributi figurativi interessa i lavoratori iscritti:

- nell'AGO dei lavoratori dipendenti;
- nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (agricoli autonomi e artigiani/commercianti);
- nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'accredito contributivo del servizio militare non può essere riconosciuto nella gestione separata in quanto la legge 335 del 1995 non prevede tale possibilità per i lavoratori parasubordinati.

Ai fini dell'accredito contributivo figurativo, occorre fare una distinzione a seconda se il periodo di leva è stato svolto obbligatoriamente o volontariamente.

La lega obbligatoria è stata sospesa nel 2005 e dal 1° gennaio 2006 tale sospensione ha fatto venir meno il riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio militare prestato volontariamente.

Per chi avesse assolto il servizio di leva obbligatorio, sono accreditabili i periodi di servizio militare prestato nell'Arma dei Carabinieri e Forze Armate Italiane, e quelli svolti sino al 31 dicembre 2005. La normativa prevede che possono essere accreditati i periodi compresi tra la data iniziale di chiamata alle armi e quella della collocazione in congedo illimitato. Sono considerati accreditabili anche i periodi di licenza.

Per quanto concerne il servizio volontario, occorre considerare che l'articolo 49 della legge 153/1969 ha lo scopo di evitare che ci siano pregiudizi in relazione ad eventi che impediscano l'attività lavorativa a causa dell'adempimento di un obbligo nascente dalla legge alla quale non è possibile sottrarsi, ragion per cui non vi può essere accredito diretto della contribuzione figurativa in quanto il servizio militare avviene su domanda dell'interessato.

Quindi, questo periodo può essere valorizzato con il riconoscimento di contribuzione figurativa solo attraverso il riscatto con oneri a carico dell'interessato.

I contributi figurativi per il servizio militare, sono validi sia al diritto che al calcolo della misura pensionistica scelta.

Per stabilire l'importo della pensione, non si tiene conto degli ultimi anni di retribuzione ma dell'ammontare dei versamenti dell'intera vita assicurativa. Sono interessate al calcolo contributivo le pensioni:

- di tutti gli assicurati prima del 1996 con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, per la quota della pensione calcolata con il sistema a partire dal 1° gennaio 1996 fino al momento del pensionamento;
- di tutti gli assicurati prima del 1996 con una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, per la quota della pensione calcolata con il sistema contributivo per la contribuzione accreditata dal 1° gennaio 2012 al momento del pensionamento;
- dei lavoratori che hanno iniziato a lavorare e versare la contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio del 1996.

I contributi figurativi sono utili per determinare al diritto della pensione e sono utili al calcolo della pensione. Sono contributi validi a tutti gli effetti.

Trattamento Sanitario Obbligatorio



Il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio che può essere disposto solo quando il soggetto rifiuta di sottoporsi alle cure proposte dal personale sanitario.

La procedura TSO può essere applicata solo in presenza di determinati presupposti e seguendo dei passaggi ben precisi, previsti dalla legge a garanzia dei diritti dell'interessato.

Il trattamento sanitario obbligatorio si fonda su tre presupposti: uno stato di alterazione psichica nel soggetto da sottoporre al trattamento, il suo rifiuto a ricevere l'intervento dei sanitari e l'impossibilità di adottare idonee misure extra ospedaliere.

In presenza di questi presupposti può prendere avvio la procedura TSO, che trova la sua disciplina di dettaglio nella l. 833/78.

L'art. 33 di tale legge chiarisce, innanzitutto, che il trattamento sanitario obbligatorio deve essere disposto ed eseguito nel rispetto della dignità della persona e dei diritti del paziente, come previsto dall'art. 32 della Costituzione.

La procedura di trattamento sanitario obbligatorio comincia con una proposta motivata inoltrata da un medico al sindaco competente. Tale proposta deve essere convalidata da un altro medico appartenente a una struttura pubblica (ASL), in genere uno psichiatra.

Competente a disporre il TSO è dunque il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, che ha 48 ore di tempo per provvedere in tal senso, dal momento della convalida operata dal secondo medico.

Il sindaco deve inoltre provvedere a notificare il suo provvedimento, completo della proposta iniziale, al giudice tutelare.

Dal momento in cui il sindaco ha disposto il TSO, il personale sanitario competente è autorizzato a dare attuazione al provvedimento. La degenza del paziente deve avvenire negli ospedali pubblici o in strutture convenzionate. Nel caso si riveli necessario, il personale sanitario può, insieme alla forza pubblica (Polizia Locale) utilizzare la forza per accompagnare il paziente sull'ambulanza che lo trasporterà nella struttura prescelta.

Al paziente deve essere assicurata la possibilità di comunicare con chi desidera e allo stesso va lasciata la scelta tra eventuali luoghi di ricovero sanitario alternativi.

Il provvedimento del sindaco può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse, al fine di richiederne la revoca o la modifica.

In tal caso, il sindaco è tenuto a decidere nel termine di dieci giorni, adottando il nuovo provvedimento secondo la procedura sin qui esaminata.

Il provvedimento del sindaco necessita di convalida da parte del giudice tutelare. Quest'ultimo ha 48 ore di tempo per decidere se convalidare o meno il trattamento e può prendere la sua decisione assumendo le opportune informazioni e disponendo gli accertamenti ritenuti necessari.

Il giudice ha anche il potere di disporre gli opportuni provvedimenti urgenti in ordine alla gestione del patrimonio del paziente.

La mancata convalida comporta l'immediata cessazione della degenza ospedaliera in TSO.

In caso di convalida del provvedimento del sindaco, il decreto del giudice tutelare può essere impugnato dal paziente o da chiunque ne abbia interesse, con ricorso da proporre al competente tribunale.

Invece, in caso di mancata convalida, è il sindaco a poter impugnare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Il processo può svolgersi anche senza l'assistenza di un avvocato.

Il presidente del tribunale ha il potere di sospendere il TSO, decidendo entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La decisione sull'impugnazione è presa in camera di consiglio, dopo aver sentito il pm.

In ogni caso il TSO può avere una durata massima di sette giorni, prolungabili su proposta del medico responsabile del servizio di psichiatria della struttura in cui è stato eseguito il ricovero.

In tal caso, il sindaco ne dà comunicazione al giudice tutelare, indicando la presumibile durata del ricovero.

Il certificato medico richiede la visita del paziente o può essere fatto al telefono?

Alcuni colleghi ci chiedono se il medico di famiglia possa rilasciare il certificato medico anche senza visitare il paziente, magari a seguito di un colloquio telefonico attraverso il quale abbia ricevuto cognizione della sintomatologia della malattia, agendo sulla base della fiducia e della conoscenza del paziente.

Al riguardo, l'iter normativo richiede al medico di effettuare la visita al paziente anche oggi che il certificato viene trasmesso in via telematica all'Inps.

In diverse sentenze la Cassazione ha avuto modo di chiarire che il medico che compila il certificato senza prima aver visitato il paziente commette una violazione del codice deontologico e rischia fino alla sospensione per un mese dall'esercizio della professione. Peraltro in alcune fattispecie oltre all'illecito disciplinare può configurarsi anche il reato di falso ideologico.

Può sembrare una sanzione troppo grave soprattutto quando tra il medico e il paziente sussiste un rapporto di fiducia e conoscenza reciproca. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il medico convenzionale in questo contesto agisce in qualità di pubblico ufficiale e il suo certificato assume valore di atto pubblico. Come tale non può essere rilasciato semplicisticamente sulla base di dichiarazioni trasmesse per telefono. Con il falso ideologico si possono aprire le porte del tribunale penale non solo per il medico ma, ipoteticamente, anche per il paziente. Quest'ultimo, infatti, commetterebbe il reato di uso di atto falso.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



